



## VA A VUOTO ANCHE IL SECONDO TENTATIVO DELL'ITALGAS DI RINVIARE LO SVOLGIMENTO DELLE GARE GAS



Il TAR del Veneto, dopo aver esaminato il ricorso presentato da ITALGAS nei confronti del Comune di Venezia per chiedere l'annullamento del bando di gara per la concessione della rete gas nell'ambito Venezia 1 – Laguna Veneta (costituito da otto comuni e 212mila utenti), ha deciso di rinviare la pratica per competenza al TAR del Lazio, non accogliendo, di conseguenza, la richiesta di sospensione della gara

**Testata: Watergas**  
**Pag: online**  
**Diffusione: online**  
**Data: 14/03/2016**  
**Periodicità: quotidiano**

Oltre al Comune di Venezia, rappresentato dagli avvocati Capotorto e Iannotta, si è costituita in giudizio anche l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero Sviluppo Economico, che ha presentato una propria memoria al giudice amministrativo; infatti Italgas ha impugnato, insieme con il bando, anche il c.d. Decreto Criteri (ossia il DM 226/2011 e s.m.i.), cioè il regolamento ministeriale che disciplina i criteri e le modalità per lo svolgimento delle gare d'ambito in Italia; ricorsi simili sono stati presentati contro buona parte delle gare bandite in varie regioni, con le medesime motivazioni. Il TAR Veneto ha pertanto dichiarato la propria incompetenza, indicando quale giudice competente il Tar Lazio; la causa dovrà dunque essere riassunta dalla società ricorrente davanti al TAR Lazio entro trenta giorni da oggi.

L'eccezione di incompetenza, sollevata dall'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero, che ha portato il giudizio davanti al TAR Lazio, costituisce un'altra battuta d'arresto per Italgas - dopo la recente sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia relativa al bando pubblicato dalla Provincia di Udine - che si sta battendo in tutti i modi ed in tutta Italia per ritardare lo svolgimento delle gare.

Desto meraviglia che questo colosso del settore, primo operatore italiano della distribuzione gas, per di più in controllo pubblico, abbia promosso prima, una serie di impugnazioni avverso atti normativi e regolamentari di fonte statale, poi, come nel caso in esame, provvedimenti di avvio di gare d'ambito. Italgas, controllata al 100% da Snam, i cui principali azionisti sono Cassa Depositi e Prestiti, Cassa Depositi e Prestiti Reti e, per il 49%, altri investitori istituzionali, conta 1.500 concessioni, una rete di distribuzione di 53mila chilometri e 6 milioni di utenze, a distribuisce gas per quasi 7,5 miliardi di metri cubi.

Va evidenziato che le concessioni scadute dal 2012 sono entrate in regime di prorogatio a tempo indeterminato, che collide con i ben noti principi comunitari in merito al divieto del rinnovo tacito dei contratti pubblici e assicura ai gestori uscenti profitti cospicui, a tutto detrimento delle esigenze e prerogative degli enti locali, ma anche dello stesso sistema economico interno, per la caduta di investimenti destinati allo sviluppo della rete di distribuzione del gas.

Il ricorso, non diversamente dagli altri presentati da Italgas, appare perciò palesemente finalizzato ad uno scopo dilatorio.

Il Consorzio Concessioni Reti Gas, che svolge attività di supporto tecnico-legale per lo svolgimento delle gare d'ambito sia al comune di Venezia che alla Provincia di Udine, auspica da parte di Italgas un atteggiamento finalmente proattivo per consentire il positivo svolgimento delle gare in Italia.

Un intervento del Governo per sanare il conflitto tra un'azienda controllata dal Ministero dell'Economia e il Ministero Sviluppo Economico appare sempre più urgente.